

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2008

che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

[notificata con il numero C(2008) 5550]

(2008/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/365/CE ⁽²⁾ della Commissione richiede agli Stati membri di adottare misure atte a tutelarsi dall'introduzione e dalla diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (organismo specificato). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell'organismo specifico o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante della specie *Palmae* nel loro territorio.
- (2) I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2007 dagli Stati membri mostrano che l'organismo precisato ha, inoltre, infettato le piante della specie *Palmae*, che non sono definite piante sensibili nella decisione 2007/365/CE. È opportuno che le misure di emergenza previste nella decisione 2007/365/CE si applichino anche a tali piante.
- (3) I risultati delle misure di emergenza di cui alla decisione 2007/365/CE sono stati valutati dal comitato fitosanitario permanente nell'aprile 2008. Si è concluso che è necessario aggiornare l'elenco delle piante sensibili.

(4) La decisione 2007/365/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione 2007/365/CE, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

«b) “vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24.